



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

# **REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI**

---

Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento

## Indice

Disposizioni	3
Definizioni	3
Riferimenti normativi	4
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Finalità e campo di azione	5
Art. 3 - Responsabilità e obblighi dell'Azienda	6
Art. 4 - Obblighi del tirocinante	6
Art. 5 - Privacy e trattamento dei dati	7
Art. 6 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	7
Art. 7 - Sorveglianza sanitaria	8
Art. 8 - Obblighi assicurativi	9
Art. 9 - Mensa, Uniformi di servizio e Tesserini di riconoscimento	9
Art. 10 - Sospensione o interruzione del tirocinio	9
Art. 11 - Disposizioni finali	9

## Disposizioni

Il tirocinio si configura come un importante strumento attivo, disciplinato dalla normativa di settore<sup>1</sup>, finalizzato alla formazione personale e professionale che offre l'opportunità di applicare ed approfondire le conoscenze e le abilità acquisite nei momenti di formazione teorica, oltre a sviluppare competenze per un futuro professionale.

Inoltre, con la riforma dell'ordinamento didattico delle università italiane<sup>2</sup>, il tirocinio rientra a pieno titolo nel percorso curricolare degli studenti.

Gli attori coinvolti nel processo sono:

- *l'Ente promotore*, struttura che gestisce l'intero processo di tirocinio, dall'attivazione alla valutazione finale. Gli Enti promotori possono essere le Università, le Istituzioni Scolastiche di II grado, i Centri di Formazione privati riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca o accreditati dalle Regioni (ai sensi dell'art.17, Legge 24 giugno 1997, n. 196), Società medico-scientifiche, Società Volontaria di soccorso ed assistenza (riconosciuta legalmente);
- *l'Ente ospitante*, struttura che, attraverso la stipula di specifica convenzione con l'Ente promotore, formalizza l'impegno/accordo per accogliere il/i tirocinante/i all'interno delle proprie strutture per un determinato periodo di tempo;
- *il tirocinante*, soggetto che svolge l'esperienza pratica all'interno dell'azienda sanitaria.

## Definizioni

A.O.U.	Azienda Ospedaliero Universitaria
U.O.	Unità Operativa
S.I.F.A.	Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento
D.V.R.	Documento Valutazione Rischio
R.C.T.	Responsabilità Civile verso Terzi
I.NA.I.L.	Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro
O.S.S.	Operatore Socio Sanitario
P.C.T.O.	Percorso delle Competenze Trasversali e Orientamento
M.I.U.R.	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
M.U.R.	Ministero dell'Università e della Ricerca
S.P.P.	Servizio Protezione e Prevenzione
D.Lgs.	Decreto Legislativo

## Riferimenti normativi

<sup>1</sup> D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Tirocini formativi e di orientamento"

<sup>2</sup> D.L. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

- Legge 24 giugno 1997, n.196, “Norme in materia di occupazione”, art. 18 “Tirocini formativi e di orientamento”;
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i., “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196” sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Circ. Min. Lav. 15 luglio 1998, art. 1 “Tirocini formativi e di orientamento D.M. 142 del 25/03/1998;
- Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2001 “Individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio-Sanitario”;
- D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, [GDPR]);
- Direttiva n. 2 del 2005 Ministro per la Pubblica Amministrazione “Tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni”;
- Testo Unico D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in un a prospettiva di crescita” commi 34 (lettere d) e 35 “... corresponsione di indennità...”;
- D.G.R.-ER n. 911 del 13 luglio 2015 e s.m.i. “Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio Scolastico per l’Emilia-Romagna per l’avvio sperimentale di attività formative finalizzate all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna ad indirizzo socio-sanitario”;
- Legge 13 luglio 2015, n.107 “La Buona Scuola ... inserimento della strategia didattica dell’Alternanza Scuola-Lavoro”;
- D.I. 16 settembre 2016 n. 716 “Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici””;
- D.I. 13 giugno 2017, n. 402, All. 1, art. 1.2 “Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;
- D.P.C.M. 25 maggio 2017, n. 86 “Accordo tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”;

- D.M. 58/2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”;
- Legge 30 dicembre 2018, n.145 e Legge di Bilancio 2019 “...ridenominazione dei percorsi dell’alternanza scuola lavoro in PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini curriculari, formativi e professionalizzanti presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria (di seguito indicata A.O.U. - Ente ospitante) di Ferrara, con l’esclusione delle Frequenze Volontarie e delle attività già disciplinate da Accordo Attuativo Locale o da Protocolli Locali e/o Regionali.

## **Art. 2**

### **Finalità e campo di applicazione**

1. L’A.O.U. di Ferrara (Ente ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con la realtà organizzativa aziendale e con le risorse umane e strumenti disponibili, studenti in tirocinio, nelle forme e nei limiti indicati dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia. Come sancito dalla Direttiva n. 5/2005 “La caratteristica peculiare dell’istituto (tirocinio) è rappresentata dall’inserimento del giovane in un contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di fatto consiste in una attività lavorativa, è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non costituendo rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione. Né tanto meno l’amministrazione dovrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo e per colmare le vacanze in organico”.
2. Il presente Regolamento disciplina pertanto i seguenti tirocini:
  - a) **Tirocinio formativo e di orientamento** - a diretto contatto con il mondo del lavoro e finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro;
  - b) **Tirocinio curriculare** - trattasi di percorso formativo per l’acquisizione di competenze professionalizzanti inserito e svolto all’interno di un percorso di studio ed è rivolto a studenti universitari iscritti a corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento e per la predisposizione dell’elaborato finale (tesi);

- c) **Tirocinio professionalizzante** previsto per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni (iscrizione all'Albo/Ordine) che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa successivamente al periodo di studio;
- d) **Tirocinio formativo professionalizzante** inserito e svolto all'interno delle Scuole di Specializzazione per laureati "non medici" con attività pari al 70% del complesso delle attività formative;
- e) **Tirocinio per elaborazione tesi** Tirocinio curriculare svolto presso strutture esterne all'Ateneo che permette allo studente la partecipazione diretta ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale.

### **Art. 3**

#### **Responsabilità e obblighi dell'Azienda**

1. Il tirocinio è soggetto alla formalizzazione di una specifica convenzione stipulata tra l'Ente promotore e l'Ente ospitante.
2. Il tirocinio viene svolto sotto la responsabilità del Direttore/Responsabile dell'U.O./Servizio dell' A.O.U. di Ferrara, quale soggetto ospitante che individua al proprio interno la figura del tutor aziendale.
3. L'A.O.U. (Ente ospitante) attraverso il Direttore/Responsabile dell'U.O./Servizio e il Tutor:
  - si impegna a far rispettare il progetto formativo concordato, controlla la regolare frequenza e monitora il corretto svolgimento delle attività assegnate e concordate;
  - controlla il rispetto, da parte del tirocinante, delle norme comportamentali, delle norme in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di protezione dei dati personali;
  - si impegna a segnalare tempestivamente al soggetto promotore e al tutor didattico-organizzativo eventuali incidenti/infortuni accorsi al tirocinante;
  - segnala tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata, interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione che si potrà manifestare;
  - provvede alla valutazione finale e certificazione della presenza del tirocinante.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo concordate con il Direttore/Tutor aziendale dell'U.O./Servizio, osservando gli orari di frequenza, le regole di comportamento concordate nel rispetto dell'ambiente/locali di lavoro;

- indossare la divisa messa a disposizione dall'ente ospitante e mantenere visibile il tesserino di riconoscimento;
- rispettare le disposizioni del presente Regolamento e seguire le indicazioni del tutor aziendale e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza/richiesta di tipo organizzativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come da disposizioni normative vigenti e disposizioni aziendali interne;
- mantenere la riservatezza per quanto attiene il trattamento di dati, informazioni o conoscenze ricevute e acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle istruzioni aziendali specifiche fornite;
- rispettare i regolamenti aziendali relativi alle norme comportamentali (D.P.R. n. 62/2013 - Delib. D.G. n. 115/2018 [Codice di Comportamento per il personale operante presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara]).

#### **Art. 5**

##### **Privacy e trattamento dei dati**

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste di tirocinio, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, [GDPR]), con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.
2. L'A.O.U. (Ente ospitante) fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.
3. I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività e dovranno essere autorizzati al trattamento esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate e concordate nelle convenzioni e nei singoli progetti formativi, impegnandosi a rispettare le relative istruzioni e, comunque nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.
4. L'inosservanza delle disposizioni è motivo di revoca del tirocinio.

#### **Art. 6**

##### **Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Il soggetto promotore e l'A.O.U. (Ente ospitante) si impegnano a garantire le misure di

tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
3. L’Azienda O.U. (Ente ospitante) garantisce al tirocinante, per gli aspetti di competenza, l’osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente (“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. art.2, comma 2, lettera a), i tirocinanti devono essere intesi come “lavoratori). Provvede, in particolare:
  - alla valutazione dei rischi (D.V.R.) attinenti agli ambiti ed alle attività svolte nel corso del tirocinio, integrata da specifici documenti aziendali redatti in relazione a situazioni di emergenza;
  - all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale in rapporto ai rischi evidenziati e nel rispetto della normativa vigente (es. dispositivi di protezione individuale - D.P.I., dosimetri per la misurazione delle radiazioni);
  - provvede a espletare gli obblighi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e da disposizioni specifiche di formazione e informazione dettate da situazioni emergenziali sanitarie.
4. L’A.O.U. (Ente ospitante) mette in atto i provvedimenti necessari di prevenzione del rischio e di sorveglianza sanitaria per la prevenzione di diffusione epidemica, nel rispetto di quanto stabilito a livello nazionale, regionale e aziendale. Inoltre, garantisce al tirocinante la dotazione dei D.P.I. necessari per l’espletamento delle attività come da istruzioni interne.

#### **Art. 7**

##### **Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria è in capo all’Ente promotore. Nel caso in cui questi non sia nelle condizioni di ottemperare, sarà l’Ente ospitante a garantirla al tirocinante e tale disposizione risulterà nella convenzione. Il medico competente aziendale verificherà, attraverso la visita medica ed esami diagnostici, lo stato di salute del tirocinante in funzione dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro frequentati durante il tirocinio (D.Lgs. 81/08, art. 41, comma 6, D.V.R.). Inoltre si impegna a monitorare la situazione sanitaria laddove si rilevi un’elevata esposizione a rischio lavorativo. Di fronte

a situazioni di emergenza sanitaria, l'accesso alle strutture/servizi aziendali è subordinato al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e di specifiche procedure/istruzioni operative aziendali, per tutti i tirocinanti in ingresso.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi assicurativi**

1. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi (RCT) e gli infortuni (INAIL) connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante durante il periodo di formazione all'interno dell'A.O.U. (Ente ospitante) sono applicate secondo le specifiche disposizioni normative e le indicazioni presenti nella convenzione. Le coperture assicurative devono includere anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede aziendale se indicate nel progetto formativo.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.O.U. (Ente ospitante) si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

#### **Art. 9**

##### **Mensa, Uniformi di servizio e Tesserini di riconoscimento**

1. L'Azienda O.U. garantisce l'accesso alla mensa secondo il regolamento aziendale "Accesso alla mensa (art.1 "soggetti fruitori")", e mette altresì a loro disposizione le divise e i tesserini di riconoscimento.

#### **Art. 10**

##### **Sospensione o interruzione del tirocinio**

1. Il Direttore dell'U.O./Servizio, qualora sussistano giustificati motivi, ha la facoltà di richiedere la sospensione o l'interruzione del tirocinio. Comunicherà tale decisione, in forma scritta, ai diversi soggetti coinvolti per quanto di competenza.

#### **Art. 11**

##### **Disposizioni finali**

1. Dallo svolgimento dei tirocini presso servizi/strutture dell'A.O.U. (Ente ospitante) non deriva alcun onere economico a suo carico, né alcun rapporto di dipendenza. L'A.O.U. (Ente ospitante) si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio, previa comunicazione all'interessato e all'Ente promotore.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione e sostituisce il regolamento precedentemente adottato. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di tirocini.

3. Vengono allegate al presente regolamento le Linee Guida Operative comprensive della modulistica di riferimento (Allegato A), che potranno essere aggiornate, senza che ciò comporti l'obbligo di una modifica al presente regolamento.